

LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

L'agenda - 28 gennaio 2022

dott. Renzo Radicioni

PROROGA SUPERBONUS - con modifiche

Vengono introdotti nuovi termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale e vengono rimodulate le percentuali di detrazione per alcuni soggetti beneficiari.

PROROGA CESSIONE CREDITO O SCONTO IN FATTURA

Viene prorogata **fino al 2024** la facoltà di usufruire delle detrazioni, in alternativa, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile.

Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche quelli di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d), Tuir).

PROROGA SUPERBONUS - con modifiche

Per gli interventi effettuati dai **condomini** e dalle **persone fisiche** (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su **edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate**, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le **spese sostenute entro il 31 dicembre 2025**

PROROGA SUPERBONUS - con modifiche

Le percentuali di detrazione sono:

- 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

PROROGA SUPERBONUS - con modifiche

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

PROROGA SUPERBONUS - con modifiche

Per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), viene prorogata la possibilità di fruire della detrazione in riferimento alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

DECRETO ANTIFRODE NELLA LEGGE DI BILANCIO

Viene esteso l'**obbligo del visto di conformità** anche al caso in cui la detrazione è utilizzata in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

L'**obbligo non sussiste** se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della **dichiarazione precompilata** predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il **sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale**.

DECRETO ANTIFRODE NELLA LEGGE DI BILANCIO

RISPOSTA 20 - TELEFISCO 2022

«...nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità»

DECRETO ANTIFRODE NELLA LEGGE DI BILANCIO

È previsto l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica;
- sismabonus;
- bonus facciate;
- interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

DECRETO ANTIFRODE NELLA LEGGE DI BILANCIO



Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi.

DECRETO ANTIFRODE NELLA LEGGE DI BILANCIO

RISPOSTA 21 - TELEFISCO 2022

«...si ritiene che siano detraibili le spese sostenute per l'apposizione di tale visto anche nel caso in cui il contribuente fruisca del superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Pertanto, qualora l'apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull'intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l'apposizione del visto relativo al superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo quest'ultime sono detraibili.»

DECRETO ANTIFRODE NELLA LEGGE DI BILANCIO



Le disposizioni non si applicano per le opere, già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 380/2001, del D.M. 2 marzo 2018 e della normativa regionale, e per gli **interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro**, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, **fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. bonus facciate.**

DECRETO ANTIFRODE NELLA LEGGE DI BILANCIO

RISPOSTA 22 - TELEFISCO 2022

«...si ritiene che la disposizione abbia valenza interpretativa (quindi retroattiva), in quanto chiarisce che ai fini dell'attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa della emanazione dei decreti attuativi... (9.02.2022), è possibile utilizzare non solo i prezzi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, i listini ufficiali o delle locali Camere di Commercio ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi...»

DECRETO ANTIFRODE NELLA LEGGE DI BILANCIO



L'Agenzia delle entrate, **entro 5 giorni lavorativi** dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, **può sospendere**, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate che **presentano profili di rischio**, ai fini del relativo controllo preventivo

DECRETO ANTIFRODE NELLA LEGGE DI BILANCIO

I profili di rischio sono riferiti:

- a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

DECRETO ANTIFRODE NELLA LEGGE DI BILANCIO

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata.

Se, invece, i rischi non risultano confermati o decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti.

DECRETO ANTIFRODE NELLA LEGGE DI BILANCIO

Congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento - oltre ai prezziari individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020 - anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

PROROGA *BONUS* EDILIZI DIVERSI DAL 110%

Ristrutturazioni edilizia

Proroga al 31 dicembre 2024 della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia in misura pari al 50%, fino a una spesa massima di 96.000 euro.

PROROGA *BONUS* EDILIZI DIVERSI DAL 110%

Bonus facciate

Proroga al 2022 il c.d. bonus facciate di cui all'articolo 1, comma 219, L. 160/2019, riducendo la detrazione al 60% rispetto alla precedente misura del 90%.

PROROGA *BONUS* EDILIZI DIVERSI DAL 110%

Ecobonus

Proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità di fruire della detrazione fiscale in misura pari al 65% delle spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

PROROGA *BONUS* EDILIZI DIVERSI DAL 110%

Condizionatori

Proroga al 31 dicembre 2024 la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

PROROGA *BONUS* EDILIZI DIVERSI DAL 110%

Bonus mobili

Proroga al 2024 la detrazione, per i contribuenti che fruiscono di quella prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

PROROGA *BONUS* EDILIZI DIVERSI DAL 110%

Bonus mobili

La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 10.000 euro per l'anno 2022;
- 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

PROROGA *BONUS* EDILIZI DIVERSI DAL 110%

Bonus mobili

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto.

Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

DETRAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

E' stata introdotta, solo per l'anno 2022, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

DETRAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

- ❑ **50.000 euro**, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
- ❑ **40.000 euro**, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- ❑ **30.000 euro**, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

DETRAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La detrazione spetta anche per gli **interventi di automazione degli impianti** degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

ESCLUSIONE IRAP

A partire dal 2022, non è dovuta l'IRAP da parte delle persone fisiche esercenti attività commerciali e esercenti arti e professioni.

NOTE DI VARIAZIONE IVA E PROCEDURE CONCORSUALI

Circolare n. 20/E del 29.12.2021

Nelle relazione illustrativa al Decreto Sostegni-bis (D.L. 25.05.2021 n. 73), infatti, *“le modifiche apportate all’articolo 26 risultano conformi ai principi dell’ordinamento europeo e in particolare alla previsione di cui all’articolo 90, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) il quale rimette agli Stati la facoltà di stabilire se e a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione della base imponibile e dell’imposta in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo”*.

NOTE DI VARIAZIONE IVA E PROCEDURE CONCORSUALI

Circolare n. 20/E del 29.12.2021

Nelle relazione illustrativa al Decreto Sostegni-bis (Art. 18 del D.L. 25.05.2021 n. 73), infatti, *“le modifiche apportate all’articolo 26 risultano conformi ai principi dell’ordinamento europeo e in particolare alla previsione di cui all’articolo 90, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) il quale rimette agli Stati la facoltà di stabilire se e a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione della base imponibile e dell’imposta in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo”*.

NOTE DI VARIAZIONE IVA E PROCEDURE CONCORDAZIONI

Circolare n. 20/E del 29.12.2021

In nuovo comma 2 dell'art. 26 D.P.R. 633/72 prevede i casi di mancato pagamento «*in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente*»

Il comma 3 dell'art. 26 D.P.R. 633/72 lascia **invariato il termine** per le variazioni conseguenti al mancato pagamento per sopravvenuto accordo fra le parti o per rettifica di inesattezze della fatturazione.

NOTE DI VARIAZIONE IVA E PROCEDURE CONCORDI

Circolare n. 20/E del 29.12.2021

In nuovo comma 3-bis dell'art. 26 D.P.R. 633/72 prevede che la disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, ad opera del cessionario o committente:

- per le procedure concorsuali, gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare e i piani attestati ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della stessa legge fallimentare (lettera a);
- per le procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (lettera b).

NOTE DI VARIAZIONE IVA E PROCEDURE CONCORSUALI

Circolare n. 20/E del 29.12.2021

In nuovo comma 10-bis dell'art. 26 D.P.R. 633/72 prevede la data a partire dalla quale la variazione può essere operata:

- dalla sentenza dichiarativa di fallimento;
- dal provvedimento che ordina la LCA;
- dal decreto di ammissione alla procedura di CP;
- dal decreto che dispone la procedura AS delle grandi imprese in crisi;
- decreto di omologazione dell'accordo 182-*bis* l. fall.;
- pubblicazione R.I. del piano ex art. 67, comma 3, lett. d) l. fall.

NOTE DI VARIAZIONE IVA E PROCEDURE CONCORSUALI

Circolare n. 20/E del 29.12.2021

Per le procedure esecutive individuali, la variazione in diminuzione resta sempre subordinata all'esito infruttuoso delle medesime.

Il creditore dovrà attendere:

- il verbale di pignoramento da cui risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare (nel caso di pignoramento presso terzi);
- il verbale di pignoramento dal quale risulti la mancanza di beni da pignorare o l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità (nel caso di pignoramento di beni mobili);
- (qualora si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità), dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta.

NOTE DI VARIAZIONE IVA E PROCEDURE CONCORDSUALI

Circolare n. 20/E del 29.12.2021



L'emissione della nota di variazione in diminuzione (a decorrere dalla data di avvio della procedura concorsuale) e, conseguentemente, la detrazione dell'imposta non incassata, non è preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente.

NOTE DI VARIAZIONE IVA E PROCEDURE CONCORSUALI

Circolare n. 20/E del 29.12.2021

TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA



La data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

NOTE DI VARIAZIONE IVA E PROCEDURE CONCORSUALI

Circolare n. 20/E del 29.12.2021

TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA



La data entro cui esercitare il diritto alla detrazione deve essere individuata nella **data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa** o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno di emissione della nota.

NOTE DI VARIAZIONE IVA E PROCEDURE CONCORDSUALI

Circolare n. 20/E del 29.12.2021

OBBLIGHI COMMITTENTE/CESSIONARIO



Il curatore o commissario che riceve la nota di variazione non è tenuto ad annotare la corrispondente variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972. Ciò implica che, in tal caso, la procedura non è tenuta al versamento dell'imposta, che resta a carico dell'Erario.

NOTE DI VARIAZIONE IVA E PROCEDURE CONCORDATARIE

Circolare n. 20/E del 29.12.2021

OBBLIGHI COMMITTENTE/CESSIONARIO



Obbligo di registrazione della nota di variazione:

- accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis l. fall.)
- piani attestati (ex art. 67, terzo comma, lettera d), l. fall.
- procedure esecutive individuali infruttuose

NOTE DI VARIAZIONE IVA E PROCEDURE CONCORSUALI

Circolare n. 20/E del 29.12.2021

In nuovo comma 5-bis dell'art. 26 D.P.R. 633/72 ha introdotto il caso in cui successivamente all'emissione della nota di variazione in diminuzione, «**il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 14**», ossia l'obbligo di emettere una nota di variazione in aumento.

NOTE DI VARIAZIONE IVA E PROCEDURE CONCORSUALI

Circolare n. 20/E del 29.12.2021



Le descritte modifiche normative apportate all'articolo 26 del Decreto IVA trovano applicazione solo con riferimento alle **procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021**, data di entrata in vigore dello stesso Decreto Sostegni-bis.

A hand holding a globe, symbolizing global attention or care. The text 'GRAZIE PER L'ATTENZIONE' is overlaid in a bold, green, italicized font.

***GRAZIE PER
L'ATTENZIONE***

dott. Renzo Radicioni